

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società "Segesta Latina S.p.A." (P. IVA 00244910592) alla Società "Nuovo Arcobaleno S.r.l." (P. IVA 05878431005) con sede legale in Roma, Via Misurina 72, int. E-F per il presidio socio sanitario denominato "RSA Villa Anna (già Sorrentino)" con sede operativa in Faleria (VT), Via Falisca 21. Rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo in favore della Società "Nuovo Arcobaleno S.r.l." (P. IVA 05878431005), in persona del legale rappresentante Sig. Fernando Silori, per il presidio socio sanitario denominato "RSA Villa Anna (già Sorrentino)" con sede operativa in Faleria (VT), Via Falisca 21

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s. m. i.;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, con cui il Dott. Renato Botti è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione regionale B03071 del 17 luglio 2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accredimento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro

- l'articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro.." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro";
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: "Approvazione programmi operativi" per gli anni 2013-2015;
- i programmi operativi approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014;

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare l'art. 8-quater, commi:

1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti... La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative;

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali..;

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accredimento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accredimento temporaneamente concesso”;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di autorizzazione e accreditamento:

- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.”
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;
- il DPCA del 22 maggio 2014, n. 170 “Recepimento delle disposizioni normative della Legge del 27 febbraio 2014, n. 1”;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: *“Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”;*

CONSIDERATO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010:

- è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accredimento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredimenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A.;
- è stato previsto che le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

- è stato altresì previsto che per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO in particolare il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012 "Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale" che, tra l'altro:

" ridefinisce lo stato dell'offerta complessiva delle strutture residenziali e semiresidenziali di Mantenimento - RSA e relativo fabbisogno ";

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente "Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi";

TENUTO CONTO che, in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto n. 13/2011:

1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”;

4. l'équipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della ASL di Viterbo, ha proceduto ai sopralluoghi dal 20/07/2011 al 23/12/2013 presso la sede della RSA “Villa Anna (già Sorrentino)” gestita dalla Società “Nuova Arcobaleno S.R.L.”;
5. “il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.”, ha trasmesso apposita relazione con nota prot. n. 21636 del 30/12/2013 al Direttore Generale della ASL di Viterbo, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di **non conformità** ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

PRESO ATTO dell'attestazione di **non conformità** del Direttore Generale della ASL di Viterbo, prot. n. 62004 del 30/12/2013, con cui si attesta la non conformità del presidio sanitario denominato RSA “Villa Anna (già Sorrentino)”, gestita dalla Società “Nuova Arcobaleno S.R.L.”, per carenza dei requisiti per l'esercizio di attività sanitarie e di quelli ulteriori per l'accreditamento istituzionale di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. e DGR n. 636/2007;

VISTO il DCA n. U00426 del 4/10/2013 con il quale si è inteso disciplinare la: “*Procedura di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo di strutture sanitarie e sociosanitarie private. Regolamentazione conclusiva*”;

CONSIDERATO che il predetto Decreto del Commissario ad Acta n. U00426/2013 ha stabilito che sono soggette a diffida, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/2003, le strutture sanitarie e socio sanitarie che, alla data di adozione del provvedimento, presentino le condizioni di seguito elencate:

- a) abbiano regolarmente presentato domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo;
- b) siano state ricomprese nel provvedimento di ricognizione previsto dall'art. 1, comma 22 della L. regionale n. 3/2010 e ss. mm. per gli effetti ivi previsti;
- c) abbiano presentato il crono-programma per l'acquisizione dei requisiti strutturali e tecnologici ai sensi dell'articolo 2, comma 14, lettere a) e b) della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, come modificato dalla L.R. n.12/2011;
- d) siano state oggetto di verifica da parte delle commissioni competenti delle Aziende Sanitarie Locali e non abbiano ottenuto l'attestazione di piena conformità (conformità con prescrizioni e/o condizionata e/o parziale), ovvero siano state destinatarie di provvedimenti di non conformità anche in ragione del mancato completamento dei lavori entro il termine del 31 luglio 2012, ed eventualmente già oggetto di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione e/o di diniego dell'accreditamento;

CONSIDERATO altresì che, al fine di uniformare la procedura amministrativa, il citato decreto commissariale prevede che tutte le strutture che presentino le condizioni di cui alle superiori lettere a), b), c), d), ancorché già destinatarie di precedente diffida e/o provvedimento di sospensione, ovvero di comunicazione di avvio del procedimento, all'esito della pubblicazione del predetto provvedimento, saranno in ogni caso oggetto di diffida ad adeguarsi nei termini di cui all'art. 11 della L.R. n.4/2003 a decorrere dalla data di ricezione della stessa;

CONSIDERATO che decorso il termine di diffida, ovvero quello ulteriore di novanta giorni ove concesso, le strutture di cui sopra saranno oggetto di successiva verifica da parte della ASL di

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

competenza, preordinata al rilascio dell'attestato di conformità finale, anche accertando l'avvenuto adeguamento alle disposizioni impartite in occasione di verifiche precedenti; l'attestato di non conformità finale comporta l'adozione, a cura della Regione, del provvedimento di revoca del titolo autorizzativo e del diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo;

VISTE le Determine Dirigenziali n. G02441 del 15/11/2013 e G00611 del 24/1/2014 aventi ad oggetto: *"Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie destinatarie di diffida ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00426 del 4 ottobre 2013"* con le quali, in attuazione del citato DCA 426/2013, sono state ricognite e individuate le strutture sanitarie e socio-sanitarie che rientrano nella disciplina di cui al DCA U00426/2013 al fine di permettere l'adozione dei conseguenti provvedimenti regionali;

VISTO in particolare che la RSA "Villa Anna (già Sorrentino)" è stata individuata come struttura rientrante nella disciplina del DCA n. 426/2013 e ricompresa nell'elenco di cui alla sopracitata Determina G00611 del 24/1/2014;

VISTA la nota prot. n. 64461 del 04/02/2014 con la quale la Società "Nuova Arcobaleno S.R.L.", in persona del legale rappresentante Sig. Fernando Silori, è stata diffidata, in attuazione del DCA n. 426/13 ed ai sensi dell'art. 11 L.R. 4/2003, a provvedere alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione di Verifica Aziendale nell'ambito delle procedure per il rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale definitivo entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica della nota medesima, fermo restando che, decorso il suddetto termine, la struttura, qualora non risulti aver acquisito tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, sarà destinataria del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e del diniego dell'accreditamento definitivo;

PRESO ATTO che:

- con DGR n. 5383 del 09/11/1999 la struttura denominata "Sorrentino", sita in Faleria (VT), Via Falisca, 21, gestita dalla Società "Faleria S.R.L." è stata autorizzata all'esercizio per una RSA costituita da un nucleo da 20 posti residenza di alto livello assistenziale, destinato all'area della senescenza;
- con la nota dell'"Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute" delle Regione Lazio Prot. n. 105 del 19/01/2000 è stato rilasciato il nulla osta all'effettivo funzionamento della RSA denominata "Sorrentino" sita in Faleria (VT), Via Falisca, 21;
- con DGR n. 566 del 29/02/2000 la RSA "Sorrentino" sita in Faleria (VT), Via Falisca, 21 è stata provvisoriamente accreditata per complessivi n. 20 posti residenza;

VISTA la Determinazione n. D1069 del 17/03/2005 avente ad oggetto *"Casa di cura privata VILLA FALERIA' sita in Faleria (VT) – Via Falisca, 21 – Revoca autorizzazione al funzionamento della casa di cura, ai sensi della L.R. 31/12/1987, n. 64"*;

CONSIDERATO che nelle premesse della citata Determinazione n. D1069 del 17/03/2005 tra l'altro viene dato atto che:

- con DGR n. 4625 del 06/08/1999 è stata concessa l'autorizzazione per l'apertura ed il funzionamento della casa di cura privata "Villa Faleria", sita in Faleria (VT), Via Falisca, 21, gestita dalla Società "Casa di cura Faleria S.r.l." con sede in Roma, Piazza dell'Unità 13/B-8, per una capacità ricettiva di n. 60 posti letto per la tipologia *"indirizzo medico per geriatria e per lungodegenza medica"*, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31/12/1987, n. 64;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- con Determinazione n. D0536 del 09/05/2003 del Direttore della Direzione Regionale "Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute" è stato preso atto della variazione del legale rappresentante e della sede legale della società "Casa di Cura Faleria S.r.l." che gestisce la casa di cura "Villa Faleria" nonché la RSA "Sorrentino" sita nella stessa struttura, che risulta con sede legale in Roma, Via Luigi Bodio, 57, legalmente rappresentata dal Sig. Fernando Silori;
- con nota del Direttore Generale della ASL di Viterbo prot. n. 11213 del 19/04/2004 è stata trasmessa la Deliberazione n. 389 del 05/04/2004 con cui si esprime il "*parere favorevole, per quanto di competenza, all'autorizzazione della Casa Di Cura Faleria s.r.l. con sede legale in Roma Via Luigi Bodio, 57, per l'ampliamento da n. 20 a n. 70 posti residenza ad alto livello assistenziale, destinati all'area della senescenza, della R.S.A. 'Sorrentino', sita in Faleria (VT) Via Falisca n.21, mediante riconversione e riduzione dei posti letto autorizzati per Lungodegenza Medica e la Geriatria*", con una riduzione quindi di n. 10 posti letto complessivamente autorizzati (da 80 a 70);
- con nota della Direzione Regionale "Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute" prot. n. 1262342 del 04/11/2004 si precisa che il provvedimento di autorizzazione all'ampliamento della R.S.A. comporta la contestuale revoca dell'autorizzazione della casa di cura privata "Villa Faleria";
- con comunicazione del 25/01/2005 il legale rappresentante della casa di cura privata "Villa Faleria" prende atto della revoca del provvedimento di autorizzazione della stessa, per il venir meno del requisito minimo di 30 posti letto previsti dalla L.R. 64/87;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con Determinazione n. D1087 del 18/03/2005 la RSA denominata "Sorrentino" sita in Faleria (VT), Via Falisca,21, è autorizzata all'ampliamento di ulteriori 50 posti residenza ad alto livello assistenziale destinati all'area della senescenza, per complessivi n. 70 posti residenza;
- con Determinazione n. D0015 del 09/01/2006 del Direttore della Direzione Regionale "Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale" è stato preso atto della variazione della denominazione sociale della "Casa di Cura Faleria S.r.l." in "Airone Gestioni Sanitarie S.r.l." o in forma abbreviata "Airone S.r.l." con sede legale in Roma, Via Luigi Bodio, 57, legalmente rappresentata dal Presidente del C.d.A. Sig. Fernando Silori;
- con Determinazione n. D2872 del 09/09/2008 è stato preso atto della variazione del Medico Responsabile della "RSA Sorrentino" dalla Dott.ssa Anna Primavera al Dott. Gennaro Martino, nato a Marcianise (CE) il 16/10/1959, Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Neurologia, a far data dal 02/05/2008;
- con Determinazione n. B8394 del 08/11/2011:
 - è stato preso atto del trasferimento di gestione della RSA "Sorrentino" sita in Faleria (VT) dalla Società "Airone Gestioni Sanitarie S.r.l." con sede legale in Roma, Via Luigi Bodio, 57, alla Società "Cofisan GSA S.p.A.";
 - è stato preso atto della variazione della denominazione sociale della Società "Cofisan GSA S.p.A." in Società "Segesta Latina S.p.A." nonché della variazione della sede legale da Roma, Via Luigi Bodio n. 5 a Roma, Via Bernardino Telesio n.4;
 - è stato rilasciato alla Società "Segesta Latina S.p.A.", il Nulla Osta regionale all'esercizio dell'attività della RSA Sorrentino" sita in Faleria (VT), relativo all'ampliamento di ulteriori n. 50 posti residenza;

CONSIDERATO che, in merito all'iter amministrativo di cessione dell'autorizzazione della "RSA Villa Anna (già Sorrentino)":

- con nota prot. n. 153815/27/16 del 09/08/2013 il Legale Rappresentante della Società "Nuova

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Arcobaleno S.R.L.", Sig. Fernando Silori, nato a Roma il 23/07/1955, ha trasmesso la documentazione relativa alla cessione dell'autorizzazione della RSA "Villa Anna" (già Sorrentino) con sede operativa in Faleria (VT), dalla Società "RSA Villa Anna S.R.L." alla Società "Nuova Arcobaleno S.R.L.";

- con nota prot. n. 20840/11/16 del 11/10/2013 i competenti uffici regionali hanno rappresentato che *"la struttura denominata RSA Sorrentino, sita in Faleria (VT), Via Falisca, 21, è gestita dalla Società Segesta Latina S.p.a. sede legale in via Bernardino Telesio, 4, Roma, giusta Determinazione regionale n. B8394 del 08/11/2011"* ed al riguardo hanno ritenuto necessario acquisire integrazioni documentali atte a dimostrare:
 - il primo trasferimento di gestione della "RSA Sorrentino" da "Segesta Latina S.p.a." a Società "RSA Villa Anna S.r.l.";
 - la contestuale variazione della denominazione della struttura da "RSA Sorrentino" ad "RSA Villa Anna";
 - con riferimento alla voltura dell'autorizzazione da Società "RSA Villa Anna S.r.l." legalmente rappresentata dal Rag. Franco Francione alla Società "Nuova Arcobaleno S.R.L." legalmente rappresentata dal Sig. Fernando Silori, nato a Roma il 23/07/1955, copia del titolo attestante il possesso qualificato della struttura unitamente all'atto costitutivo della Società "Nuova Arcobaleno S.R.L." a socio unico;
- con nota di riscontro prot. regionale n. 102624/11/16 del 19/11/2013 il rappresentante legale della Società "Nuova Arcobaleno S.R.L." ha trasmesso:
 - copia dell'"Atto Costitutivo", Repertorio 64774 – Raccolta n. 28764 del 14/12/2011, della Società "RSA Villa Anna S.R.L." mediante conferimento del ramo d'azienda dalla Società "Segesta Latina S.p.a.", per la gestione della Casa di Cura e Residenza Sanitaria Assistita denominata "RSA Sorrentino" presso il complesso immobiliare sito in Faleria (VT), Via Falisca, 21;
 - la nota prot. n. 93940DB/08/16 del 15/05/2012 del Direttore Regionale "Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale" con la quale è stata trasmessa agli uffici regionali competenti la nota prot. 15455 del 30/03/2012 del Direttore UOC ACCSI della ASL di Viterbo riguardante *"la variazione della denominazione sociale e della denominazione della struttura socio-sanitaria da 'RSA Sorrentino' a 'RSA Villa Anna S.r.l.' nonché la comunicazione del nuovo medico responsabile"*;
 - copia dell'"Atto Costitutivo", Repertorio 1.631 – Raccolta n. 440 del 11/11/1999, della Società "COFISAN Alimentare Arcobaleno S.R.L." o anche in forma abbreviata "Arcobaleno S.R.L.";
 - copia del Verbale di assemblea della Società "COFISAN Arcobaleno S.R.L." in liquidazione, Repertorio 229731 – Raccolta n. 8414 del 24/07/2013, con il quale è deliberato tra l'altro:
 1. di modificare la denominazione da COFISAN ARCOBALENO S.R.L. o in forma abbreviata a ARCOBALENO S.R.L. a NUOVA ARCOBALENO S.R.L. o in forma abbreviata ARCOBALENO S.R.L.;
 2. il conferimento del ramo d'azienda dalla società "RSA Villa Anna S.R.L." alla Società "Nuova Arcobaleno S.R.L." avente ad oggetto la gestione della RSA denominata "Villa Anna" (già Sorrentino);
- con comunicazione prot. n. 508030/11/16 del 15/09/2014 i competenti uffici regionali, facendo seguito alla documentazione inviata dal rappresentante legale della Società "Nuova Arcobaleno S.R.L." con nota n. 102624/11/16 del 19/11/2013", hanno riscontrato che *"non è stata resa disponibile la documentazione inerente il possesso qualificato dell'immobile da parte della subentrante Società Nuova Arcobaleno S.r.l.; ai sensi dell'art. 8, comma 2 del R.R. 2/2007 e s.m.i."*;
- con nota di riscontro acquisita al prot. regionale con n. 529922 del 25/09/2014 il legale

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

rappresentante della Società "Nuova Arcobaleno S.r.l." ha inoltrato la documentazione richiesta relativamente al possesso qualificato dell'immobile della struttura denominata "RSA Villa Anna (già Sorrentino)" sita in Faleria (VT), Via Falisca, 21;

VISTA l'ulteriore comunicazione del Legale Rappresentante della Società "Nuova Arcobaleno S.r.l." prot. regionale n. 91717 del 14/02/2014, con la quale si comunica la variazione della sede legale da Via Bernardino Telesio n. 4 – Roma, a Via Misurina n. 72, int. E-F – Roma;

PRESO ATTO dell'attestato di **conformità** reso con nota del Direttore Generale della ASL di Viterbo del 18/07/2014 prot. n. 33675, con cui, visti gli esiti della verifica dell'adempimento della diffida ex art. 11 L.R. 4/2003 adottato ai sensi del DCA 426/2013, si attesta che la struttura sanitaria denominata "RSA Villa Anna (già Sorrentino)" con sede operativa in Faleria (VT), Via Falisca, 21 gestita dalla Società "Nuova Arcobaleno S.r.l." (P.IVA 0587831005) possiede i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché i requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i e DGR n. 636/2007, per l'esercizio in accreditamento delle seguenti attività sanitarie:

- *R.S.A. con una capacità ricettiva di 20 posti letto organizzati in:*
 - *Livello prestazionale mantenimento A – 20 posti letto PIANO 1*

E' inoltre conforme ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA n. 90 e s.m.i. per l'esercizio in autorizzazione delle seguenti attività:

- *R.S.A., livello prestazionale di mantenimento A, con una capacità ricettiva di 50 posti letto organizzati in:*
 - *1 nucleo da 19 p.l. piano rialzato;*
 - *1 nucleo da 16 p.l. piano rialzato;*
 - *1 nucleo da 15 p.l. primo piano";*

VISTO che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui "1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";

VISTA la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

PRESO ATTO del pagamento, in data 08/10/2014 della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 1.632,76;

CONSIDERATO che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

DECRETA

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di autorizzare la voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società "Segesta Latina S.p.A." (P. IVA 00244910592) alla Società "Nuovo Arcobaleno S.r.l." (P. IVA 05878431005), in persona del legale Rappresentante sig. Fernando Silori, nato a Roma il 23/07/1955, con sede legale in Roma, Via Misurina 72, int. E-F per il presidio socio sanitario denominato "RSA Villa Anna (già Sorrentino)" con sede operativa in Faleria (VT), Via Falisca 21, per la seguente attività sanitaria:

R.S.A. con una capacità ricettiva di 70 posti residenza, organizzati in quattro nuclei, livello prestazionale Mantenimento A:

- un nucleo da 20 p.r. primo piano;
- un nucleo da 15 p.r. primo piano;
- un nucleo da 19 p.r. piano rialzato;
- un nucleo da 16 p.r. piano rialzato;

- 2) di rilasciare, in favore della Società "Nuova Arcobaleno S.r.l." (P. IVA 05878431005) con sede legale in Roma, Via Misurina 72, int. E-F, quale gestore del presidio denominato "RSA Villa Anna (già Sorrentino)", l'**accreditamento istituzionale definitivo** per la seguente attività sanitaria:

R.S.A. con una capacità ricettiva di 20 posti residenza, livello prestazionale Mantenimento A:

- un nucleo da 20 p.r. primo piano

- 3) di prendere atto che la **Direzione Sanitaria** del presidio denominato "RSA Villa Anna (già Sorrentino)" è affidata al Dott. Gennaro Martino, nato a Marcianise (CE) il 16/10/1959, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Neurologia, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi di Roma al n. 36865;
- 4) di prendere atto che l'**Infermiere Responsabile** del presidio denominato "RSA Villa Anna (già Sorrentino)" è la Sig.ra Sarah Poliseri, nata a Civita Castellana (VT) il 02/08/1980, iscritta all'Albo degli Infermieri Professionali del Collegio Provinciale di Viterbo con posizione n. 2206, in possesso del Certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica;
- 5) di notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo arcobaleno@cert.gruppocofisan.it al legale rappresentante della Società "Nuova Arcobaleno S.r.l." (P. IVA 05878431005), con sede legale in Roma, Via Misurina 72, int. E-F, nonché alla ASL di Viterbo, a mezzo PEC all'indirizzo prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità"
- 6) di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
- 7) di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura del titolare della gestione, del direttore sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura, così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza.

Le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Medico Responsabile e dell'Infermiere Dirigente Responsabile, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione Lazio.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

